



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Al Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 573 del 06/11/2020

Oggetto: VARIANTE GENERALE AL *REGOLAMENTO URBANISTICO* - *Comune di BERNALDA - CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE - Art. 25 L.R. n.23/1999 e s.m.i.*”, *Parere della Commissione costituita ai sensi dell'art. 4 bis delle Norme di Attuazione del PAI nominata con Decreto del Segretario Generale n° 149 del 25/02/2019.*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;**Visto** l'articolo 4-bis delle Norme di Attuazione del PAI secondo il quale l'AdB esprime parere di conformità degli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e loro varianti;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *“Ai fini dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l’istruttoria delle istanze”*;

Visto il Decreto Segretariale, attuativo dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 con cui è stata istituita la Commissione Tecnica Permanente, nonché le successive note di affiancamento alla citata commissione, di altri funzionari della STO;

Vista la nota del Comune di Bernalda (MT) prot. 17637 del 21/09/2018 acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 1515/8002 del 27/09/2018, con la quale è stata convocata la conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 23/99;

Viste le successive note di rinvio della data di conferenza di pianificazione e di inoltro, da parte dell'Ente proponente, di ulteriore documentazione ed in particolare con le note acquisite al protocollo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai nn. 1675 del 17/10/2018 e 155 14/02/2019;

Vista la deliberazione n. 2 del 2019 del Comitato Istituzionale Permanente avente ad oggetto "Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni – riesame e aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 49/2010."

Vista la deliberazione n. 2 del 2019 del Comitato Istituzionale Permanente avente ad oggetto "Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA): Riesame delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni. Adozione delle misure di salvaguardia."



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Visto il Decreto Segretariale n. 375 del 14/07/2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento PAI ai contenuti delle nuove mappe PGRA in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 delle delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 - Chiusura del procedimento avviato con Decreto Segretariale n. 210 del 09/4/2020"

Richiamata la nota prot. 14017 del 21/7/2020 avente ad oggetto "Delibere CIP n. 1 e 2 del 20/12/2019 - progetto di varianti di aggiornamento delle Mappe del PAI alle nuove mappe del PGRA II Ciclo ed adozione di relative misure di salvaguardia - Chiarimenti in merito ai contenuti dell'aggiornamento , richiesta di condivisione del procedimento tecnico-amministrativo"

Visto il Decreto Segretariale n. 540 del 13 ottobre 2020 con il quale Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, ha adottato le misure di salvaguardia sulle aree indicate nelle «proposte di aggiornamento» dei piani stralcio di assetto idrogeologico rischio idraulico, in vigore nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale.

Visto l'avviso di adozione di misure di salvaguardia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 270 del 29 ottobre 2020

Visto il verbale del 29 ottobre 2020 della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 bis delle NTA-, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente, per ciascuna tematica, specifiche proposte per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni, raccomandazioni e/o suggerimenti in merito all'adozione della *Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Bernalda*:

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i pareri con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1 - Si esprime, ai sensi dell'art. 4bis Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito alla Variante Generale del Regolamento Urbanistico del Comune di Bernalda evidenziando, così come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del RU, che su tutto il territorio comunale valgono le norme dei Piani sovraordinati quali il PAI/Frane/idraulico, il PGA ed il PGRA, specificando:

relativamente al PAI Rischio Frane il rispetto delle seguenti prescrizioni:

le previsioni urbanistiche del sub-comparto B.2.1 (Tessuto Misto del RU/2004, non dovrà comprendere l'area a rischio elevato "R3";

per la sottozona b.2.4 (tessuti consolidati ai margini di Via De Filippo e compresi tra Viale della Repubblica e Via Berlinguer) l'area a verde dovrà essere estesa a tutta l'area R3 interferente con la medesima;

tra gli obiettivi del progetto unitario Vu/1 “Parco Urbano della Carrera Vecchia“ e dei progetti unitari Vu/2 e Vu/3 per i quali non sono indicate le modalità di attuazione è necessario aggiungere la definizione e l'attuazione gli interventi di messa in sicurezza dell'intero ambito riguardo i processi di dissesto di versante esistenti e/o potenziali.

e le seguenti raccomandazioni:

al fine di contrastare l'evoluzione di possibili processi di arretramento delle scarpate presenti nella zona sud occidentale, è opportuno che l'amministrazione comunale si faccia soggetto promotore di azioni volte a: valutare la percentuale della riduzione delle condizioni di rischio ottenute con la realizzazione degli interventi eseguiti sul fosso del Brigante e fosso Papera; definire gli interventi necessari per la completa messa in sicurezza delle aree.

valutare, coerentemente con gli obiettivi della Variante, l'eventuale esclusione di qualsiasi nuova edificazione nelle aree a rischio idrogeologico medio "R2" interferenti con le sottozone B.4.1 e B.4.2 “Residui di zona di espansione” e C.2.1 C.3.4 “Regime di nuovo impianto” il cui Regolamento rinvia ai piani attuativi, sarebbe opportuno vengano escluse.

relativamente al PAI Rischio Idraulico e al PGRA DAM, le seguenti prescrizioni:

le indicazioni di cautela riportate dal tecnico incaricato degli studi idraulici devono essere riportate in modo esplicito nelle Norme di Piano anche relativamente ad un piano/programma di gestione del rischio;

le previsioni urbanistiche riportate nella proposta dell'Amministrazione comunale devono essere soggette alle disposizioni generali di cui all'art 4 delle Misure di Salvaguardia di cui al decreto 540 del 13/10/2020 secondo cui, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

e tener conto di quelli che sono gli interventi esclusivamente consentiti nelle aree di attenzione PGRA di seguito riportati:

- gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;
- gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;

- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;
- l'espianto e il reimpianto di colture;
- la realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;
- tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.

Gli interventi idraulici di cui alla lett. a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lett. a).

Gli interventi di cui alla lett. d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse *ante e post operam* e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del Piano stralcio.

Gli interventi di cui alle lett. g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.

Lo studio idrologico idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica previsti per i suddetti interventi sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4.

relativamente alle tematiche in ambito costiero, i seguenti suggerimenti:

perfezionare gli articoli delle Nda della VG/RU affinché sia garantita una lettura coordinata delle norme a vantaggio dell'efficacia di applicazione delle modalità degli interventi. A tal proposito, si suggerisce che il rimando contenuto nell'art. 105 (Sistema dunale: duna e retroduna (S/1 - S/2 - S/3) delle Norme tecniche di attuazione alla all'art. 13 della variante del 1977 venga sostituito con l'esplicitazione delle medesime nelle NTA proposte;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

al fine di poter consentire una più circoscritta e univoca applicazione delle norme e garantire l'osservanza delle prescrizioni di tutela dei cordoni dunali e delle aree retrodunali richieste dal piano dei lidi, che tra le altre indicazioni prevede nella Relazione generale - Norme Tecniche, specifiche localizzazioni degli stabilimenti e specifiche modalità di attraversamento dei cordoni dunali, è opportuno che le NdA del VG/RU, ad integrazione di quanto previsto all'art. 106 comma 2, riferiscano i suddetti adempimenti agli elementi morfologici individuati nelle cartografie:

Tav. GEO-08 – CARTA GEOMORFOLOGICA – METAPONTO – Lato BASENTO - Agosto 2018

Tav. GEO-09 – CARTA GEOMORFOLOGICA – METAPONTO - Lato BRADANO - Agosto 2018

relativamente alle tematiche di cui al Piano di Gestione Acque (PGA), è opportuno che la variante al RU contenga:

una tavola di raffronto tra zonizzazione del RU, Piani Attuativi e Varianti, con il reticolo idrografico superficiale, con evidenziazione di eventuali tratti canalizzati, cementati o tombati, con gli acquiferi presenti, con indicazione di eventuali pozzi e sorgenti anche non captate, e con ulteriori elementi cartografici e/o bibliografici eventualmente presenti agli atti dell'amministrazione;

indicazioni, da inserire nelle Norme di Attuazione del RU, per l'attuazione dei Piani Attuativi ed interventi, in riferimento alle Misure del PGA DAM finalizzate alla gestione della risorsa idrica, atte a favorire:

la realizzazione, nei nuovi insediamenti, di sistemi per il risparmio della risorsa idrica, con particolare riferimento agli usi (potabili, irrigui, industriali), quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile; raccolta delle acque meteoriche sia dalle superfici impermeabili sia dalle coperture e aree scoperte di pertinenza dei piazzali e dei parcheggi, previo trattamento di prima pioggia, convogliate, invece che nei recapiti fognari, in serbatoi o cisterne o accumuli naturali, per irrigazione del verde di pertinenza, pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni, usi consentiti all'interno delle abitazioni e/o degli insediamenti industriali, o antincendio;

la realizzazione di reti fognarie separate predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e delle aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.lgs 152/2006;

la realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili (comma 1, lettera c dell'art.146 del D.lgs 152/2006);

l'eventuale previsione, dell'utilizzo dell'acqua non potabile all'interno delle abitazioni, uffici, etc. per: alimentazione cassette di scarico, impianti di riscaldamento centralizzati, impianti di irrigazione giardini e sistemi di climatizzazione;

la realizzazione, nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, di sistemi di collegamento differenziati per



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia (comma 1, lettera g dell'art.146 del Dlgs 152/2006);

la verifica, da parte del Comune d'intesa con l'EIC e/o il gestore del S.I.I., della sostenibilità del RU in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle trasformazioni e dalla nuova zonizzazione urbanistica, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.

relativamente alla gestione del territorio, degli ambiti fluviali e costieri di cui alle tematiche delle Misure/Azioni WIN WIN dei due Piani di Gestione del Distretto Appennino Meridionale (PGA DAM e PGRA DAM) è opportuno che la Variante al RU, per la realizzazione dei Piani Attuativi ed interventi contenga le seguenti indicazioni da inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione, atte a favorire:

ai fini della protezione dei suoli e delle acque, della prevenzione idrogeologica in generale:

- ✓ la manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse conservativo-paesaggistico e di tutela idrogeologica;
- ✓ la riconversione degli spazi agricoli abbandonati a bosco;
- ✓ la creazione di corridoi biologici con l'incremento della biodiversità del paesaggio rurale mediante l'impianto di siepi, nuclei arborei e filari;

ai fini della salvaguardia delle fasce fluviali dei corsi d'acqua presenti (fiume, rio, torrente, vallone, canale), delle acque sotterranee, per il buon livello di qualità del corpo idrico e per la gestione e la prevenzione del rischio (alluvioni):

- la conservazione della naturalità dei beni ambientali e paesistici nonché il mantenimento e/o miglioramento delle condizioni morfologiche degli habitat fluviali;
- ai fini della invarianza idraulica e del drenaggio urbano, azione atte a favorire:
- ✓ il contenimento del consumo di suolo attraverso: la tutela del suolo dai processi di consumo urbanistico e di fenomeni erosivi da frana, allagamento e alluvione, inquinamento; ed attraverso; il rispetto dell'indice di permeabilità del 50% della superficie totale, nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo;
 - ✓ la salvaguardia dai fenomeni di allagamento per insufficienza del reticolo urbano e compatibilità dei deflussi nei ricettori finali derivanti da nuove impermeabilizzazioni;
 - ✓ il ripristino e/o realizzazione di interventi per l'aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione, in particolare il mantenimento, nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda, e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.lgs 152/06;

- ✓ l'utilizzo, per le aree interessate dal transito veicolare non sede stradale, di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque di pertinenza e convogliamento ad idoneo sistema di trattamento delle acque di pioggia, mediante l'impiego anche, se necessario, di sistemi di separazione di olii e idrocarburi. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura degli emissari di tali sistemi dovrà essere a carico del gestore del SII;
- ✓ il ripristino, ove possibile, anche attraverso interventi di rigenerazione ambientale ed urbana in zone fluviali, rurali, degradate e vulnerabili, urbane, produttive, periurbane, attrezzate, sistemate a verde, attraverso l'incremento della copertura degli alberi ed arbusti al fine di tutelare il livello di qualità dei corpi idrici, di salvaguardare la risorsa suolo, di contribuire alla gestione del rischio da alluvioni ed all'adattamento del cambiamento climatico.
- ✓ la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di aree commerciali di impianti produttivi, utilizzando vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca la conservazione dell'originale equilibrio di ruscellamento ed infiltrazione nonché cenosi miste, sempreverdi e caducifoglie, per ottimizzare la rimozione degli inquinanti;
ai fini della tutela e difesa delle aree di costa (suolo, acqua ambiente e beni esposti) azione atte a favorire:
 - ✓ la salvaguardia considerando e valutando in maniera unitaria e sinergica sia il valore di tali ecosistemi, le dinamiche evolutive naturali che gli impatti antropici, i rischi di erosione costiera ed alluvionamento da mareggiata, nonché la necessità della mitigazione dei rischi, del recupero e ripristino della valenza ecologica-paesaggistica dell'area di costa, delle esigenze di sviluppo turistico ricettivo sostenibile;
 - ✓ la compatibilità dei piani spiaggia in riferimento alle aree a pericolosità e rischio erosione costiera e mareggiata, alla protezione dell'ecosistema costiero ed alla difesa delle attività turistiche e balneari: in particolare:
 - ✓ evitare, possibilmente, l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili durante l'intero periodo dell'anno, al fine sia di scongiurare sia il danneggiamento e/o la perdita della vegetazione pioniera e delle prime forme di deposito eolico sulla spiaggia interna ad essa connesse e sia gli effetti negativi sulla capacità di risposta e di riequilibrio che un sistema spiaggia, se ben mantenuto, può avere nei confronti dei processi erosivi;
 - ✓ regolamentare gli eccessi alla spiaggia ed incentivare l'uso di percorsi, passerelle e piazzole in legno, facilmente rimovibili;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- ✓ installare, per gli stabilimenti balneari e le altre attrezzature turistiche, strutture amovibili costituite da elementi compatibili e facilmente rimovibili e recuperabili sollevati da terra, senza utilizzo di materiali cementati;
- ✓ ai fini della tutela delle acque di transizione e di quelle marine costiere nonché del suolo, fermo restando tutti i provvedimenti autorizzativi e le relative competenze in materia di acque reflue, garantire:
 - ✓ il divieto di scarico diretto delle acque reflue derivanti da servizi igienici, docce, cucine ed altre attività necessarie per il corretto svolgimento dell'attività balneare e delle attività connesse sul suolo, sull'arenile e negli strati sottostanti di suolo, nonché di scarico diretto delle suddette acque reflue in mare;
 - ✓ che tutti gli scarichi siano collegati alla rete fognaria o ad impianti di trattamento tali da garantirne la conformità ai limiti per lo scarico prescritti dalle vigenti normative regionali e nazionali (D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
 - ✓ che le acque reflue siano convogliate in sistemi di accumulo e ritenute a svuotamento periodico, laddove la rete fognaria non fosse presente o tecnologicamente non fosse possibile l'allaccio o la realizzazione di sistemi di trattamento.
- ✓ la sistemazione a verde di aree scoperte private e pubbliche, di pertinenze o recinzioni, di aree turistiche ricettive, utilizzando vegetazione arborea ed arbustiva degli habitat costieri.

Art.2 - L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale può collaborare con l'Amministrazione comunale sulla pianificazione comunale in merito a quanto esposto ai punti precedenti al fine di contemperare le esigenze di sviluppo del territorio con la necessità delle azioni di prevenzione e protezione per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché quelle di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) e del sistema costiero e dei suoi apparati dunali.

Art.3 – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Bernalda e alla regione Basilicata;

Art.4 - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali (www.distrettoappenninomeridionale.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli